

Repertorio N. 69.580

Raccolta N. 16.054

REPUBBLICA ITALIANA
**VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
 DI BUZZI UNICEM SPA**
 (11 maggio 2012)

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di maggio in Casale Monferrato, presso gli uffici di Buzzi Unicem SPA, in via Fratelli Parodi n. 34, alle ore 13,05 (tredici e minuti cinque) circa.

Avanti a me dottor Giorgio Baralis notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato è personalmente comparso il signor:

. BUZZI ing. Alessandro, nato a Casale Monferrato il 4 luglio 1933, domiciliato per la carica in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "**BUZZI UNICEM SPA**", con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 123.636.658,80, interamente versato, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00930290044, REA numero 134288, partita IVA 01772030068.

Detto comparante, della cui identità personale e qualifica, io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea della predetta società, convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, in questo giorno e luogo alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta), **in prima convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2011; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2011; distribuzione di riserve, deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.
3. Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina di un consigliere; deliberazioni relative.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs N. 58/1998.

Parte straordinaria:

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comparante dichiara di avere già assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, nel corso della trattazione della parte ordinaria.

A questo punto, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dà atto di quanto segue qui:

- in data odierna alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta) circa, si è già riunita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno della parte ordinaria; lo svolgimento della parte ordinaria dell'assemblea è

Registrato
 a Casale M.to

il 21.05.2012

al n. 885

serie 1T



terminato alle ore 13,05 (tredici e minuti cinque) circa per passare allo svolgimento della parte straordinaria. Il presente verbale, quindi, costituisce prosecuzione e altra verbalizzazione, in forma notarile, dell'assemblea degli azionisti della suddetta società per la parte straordinaria dell'ordine del giorno;

Il presidente continua esponendo:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società ed inviato a Borsa Italiana in data 30 marzo 2012 nonché pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 31 marzo 2012;

Si precisa che:

- al momento attuale i presenti sono numero 21 (ventuno) legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega, numero 118.876.512

(centodiciottomilionioctocentosettantaseimilacinquecentododici) azioni ordinarie sulle numero 165.349.149 (centosessantacinquemilionitrecentoquarantanovemilacentoquaranta nove) azioni ordinarie da nominali euro 0,60 cadauna, pari al 71,894% (settantuno virgola ottocentonovantaquattro per cento) del capitale ordinario;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, si allega al presente verbale **sotto la lettera "A"**;

- oltre ad esso Presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti gli amministratori:

Enrico BUZZI Vice Presidente

Veronica BUZZI Vice Presidente

Michele BUZZI Amministratore Delegato

Pietro BUZZI Amministratore Delegato

Wolfgang BAUER

Paolo BURLANDO

York DYCKERHOFF

Ester FAIA

Aldo FUMAGALLI ROMARIO

Marco WEIGMANN

- hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Gianfelice ROCCA e Maurizio SELLA;

- è inoltre, presente l'intero collegio sindacale in persona dei signori:

Mario PIA Presidente

Gianfranco BARZAGHINI

Giorgio GIORGI;

- è altresì presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Roberto LONZAR.

Si richiama quanto fatto constare dal Presidente in sede di costituzione dell'assemblea ordinaria per quanto concerne i soggetti che partecipano al capitale in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale ordinario e per quanto concerne gli accordi parasociali. Il testo di tali comunicazioni viene qui di seguito riportato:

"- partecipano, in misura superiore al 2% (due per cento), al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie:



FIMEDI S.p.A. che detiene direttamente e indirettamente n. 96.950.000 azioni ordinarie, pari al 58,634% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui:

- direttamente n. 17.750.000 azioni ordinarie (10,735%);
- indirettamente attraverso la controllata Presa S.p.A. che detiene n. 79.200.000 azioni ordinarie (47,899%);

PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED con n. 3.344.212 azioni ordinarie, pari al 2,022% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

UBS SECURITIES LLC HFS CUST SEGREGATED AC con n. 3.672.305, azioni ordinarie, pari al 2,221% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.Lgs. 58/98, non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione alla società e a Consob di partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto relativamente alle materie all'ordine del giorno.

Interviene a questo punto la signora Loredana Fedele la quale effettua la seguente dichiarazione:

"Intervengo quale delegata dell'azionista UBS SECURITIES LLC HFS CUST SEGREGATED AC per numero di azioni 3.672.305 per rappresentare che lo stesso mi risulterebbe possa detenere tale partecipazione per conto di altri soggetti effettivi titolari del diritto di voto.

Al ricorrere di detta ipotesi pertanto non troverebbe applicazione l'art. 120 del TUF circa gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e di esclusione del diritto di voto.

Come da prassi ritengo pertanto detto azionista possa essere ammesso al voto per una partecipazione sino al 2% in attesa del completamento della verifica in corso di cui vi forniremo tempestivamente gli esiti."

Il Presidente aderisce a quanto dichiarato dalla signora Loredana Fedele, ammettendo l'azionista UBS SECURITIES LLC HFS CUST SEGREGATED AC al voto nel limite del 2% della partecipazione detenuta;

- inoltre, Buzzi Unicem S.p.A. detiene n. 500.000 azioni ordinarie, con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie, pari allo 0,302% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

- non consta l'esistenza di accordi parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente, ai sensi del Regolamento assembleare, ha già precedentemente invitato, in apertura dell'assemblea ordinaria, ad assistere alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione. Medesimamente ha avvisato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento assembleare, che coloro i quali, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato ed a consegnare allo stesso il proprio



documento di partecipazione. Ha, poi, informato che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio, al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare anche sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente passa, quindi, allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno, e precisamente:

Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori, poichè la stessa è stata pubblicata sul sito internet della società e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana ed è riportata a pagina 143 del fascicolo di bilancio d'esercizio a mani dei presenti.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione riportata in calce alla relazione illustrativa a pagina 148 del fascicolo del bilancio d'esercizio che è stata distribuito in copia ai presenti, ed io notaio procedo a darne lettura:

"Proposta di deliberazione

"L'assemblea degli azionisti di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria, considerata la Relazione illustrativa degli amministratori,

delibera

1) di revocare le deleghe attribuite agli amministratori, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, per aumenti del capitale sociale e per emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, dall'assemblea straordinaria dell'11 maggio 2007;

2) di attribuire agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione:

a) la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un importo massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale sulla base dei seguenti criteri:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige;

b) la facoltà ai sensi dell'articolo 2420 ter del codice civile, con ogni inerente potere, di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili e/o con warrant, per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i

limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonchè ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, nei limiti di cui alla successiva lettera c);

c) l'ulteriore facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento, di un ulteriore importo massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni) e quindi nel limite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della presente deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

3) di stabilire che gli amministratori, nell'esercizio delle deleghe:

a) devono emettere azioni delle stesse categorie od anche di una sola categoria e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;

b) hanno la facoltà di:

- determinare di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo, e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le modalità ed il rapporto di conversione, il godimento delle azioni e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro ammontare;

- emettere o concordare con terzi l'emissione di warrant;

- definire più in generale modalità, termini, condizioni, destinatari e caratteristiche delle emissioni di azioni, obbligazioni convertibili e/o con warrant e warrant, redigendo, ove necessario, i relativi regolamenti;

4) di modificare, in conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, l'art. 7 dello statuto sociale nel modo seguente:

“Articolo 7 – Aumento del capitale sociale - Obbligazioni – Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonchè mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro



e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 11 maggio 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di

investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.";

5) di modificare, a seguito dell'esecuzione delle deleghe di cui sopra, gli articoli dello statuto sociale concernenti il capitale e le deleghe (attualmente 5 e 7), conferendo al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, gli opportuni poteri per depositare il testo dello statuto sociale aggiornato ai medesimi articoli apportando agli stessi le varianti conseguenti alle eventuali delibere adottate in forza delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile e/o all'esaurimento delle deleghe stesse;

6) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;

7) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.".

A lettura ultimata il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

Pietro BUZZI precisa che le deleghe richieste non sono altro che il rinnovo delle deleghe, aventi validità quinquennale, già attribuite dall'assemblea nel maggio del 2007; informa che le deleghe sono simili alle deleghe precedenti e, concludendo, ritiene utile che il Consiglio abbia tale facoltà, dimodochè, in caso di occasioni favorevoli, possa procedere ad aumenti di capitale o ad emissioni di obbligazioni convertibili in tempi rapidi.

I limiti temporali delle deleghe sono quelli stabiliti dalla legge.

Interviene l'azionista Braghero che chiede se l'importo del prestito obbligazionario già deliberato dal Consiglio e non ancora emesso e di cui si è data notizia in sede di assemblea ordinaria, rientri nella vecchia o nella nuova delega. Pietro BUZZI, in risposta, precisa che non vi è alcun collegamento, in quanto il prestito obbligazionario già deliberato è ordinario, quindi senza opzione di conversione, mentre la delega riguarda l'emissione di obbligazioni convertibili.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, precisa che al momento i presenti sono numero 21 (ventuno), rappresentanti, in proprio o per delega, numero 118.876.512 (centodiciottomilionioctocentosettantaseimilacinquecentododici), azioni ordinarie, pari al 71,894% (settantuno virgola ottocentonovantaquattro per cento) del capitale ordinario.

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro.

Il Presidente mette quindi in votazione il testo di delibera relativo alla parte straordinaria dell'assemblea come sopra letto da me notaio.

Si procede, pertanto, alla verifica dei voti per alzata di mano e al ritiro



dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti.

Effettuate tali operazioni, il Presidente dichiara approvato il testo di delibera relativo alla proposta di conferimento di deleghe al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter codice civile, letto da me notaio, a maggioranza con:

- | - | voti | contrari: | numero |
|---|---------------------|--|------------------------|
| - | 9.613.199 | (novemilioneiseicentotredicimilacentonovantanove); | |
| - | voti astenuti: | numero 4.300 | (quattromilatrecento); |
| - | non ammesse al voto | n. 365.323 | azioni. |

Dopo di che null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,22 (tredici e minuti ventidue) circa.

Si allegano al presente atto, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio:

- **sotto la lettera "A"**: l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione e nel quale sono evidenziati coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti e le azioni non ammesse al voto;
- **sotto la lettera "B"**: il testo aggiornato dello statuto sociale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza personale.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io notaio al comparente che lo approva e sottoscrive alle ore diciannove e minuti venti del giorno diciotto maggio duemila dodici

Occupi in due fogli dattiloscritti su sette pagine per cinquanta righe e per righe ventitrè dell'ottava e per la parte scritta a mano sin qui dell'ottava che qui di seguito è sottoscritta.

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Giorgio Baralis notaio




100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200

Allegato "A" rep. 69580/16054

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
1 SALIO LEANDRO	2.000	2.000			F
2 DI STEFANO ALVARO	2.016.366	2.016.366			F
	n. 405.000 in proprio e n. 1.611.366 quale legale rappresentante di TIME TRASPORTI INDUSTRIA MECCANICA S.P.A.				
3 RAIDER E INVESTMENT SRL	10	10			F
4 BRAGHERO CARLO MARIA	506	506			F
5 REDAELLI FABRIZIO	1.500	1.500			F
6 VIALE MARCHINO PAOLO	75.000	75.000			F
7 BREDA OSCAR	2	2			F
8 ARECCO SIMONE	850		850	AMBROSINI MARIA TERESA	F
9 ARRI ALDO	7.138	7.138			F
10 CARLA FABIO	1	1			F
11 BASSIGNANA PAOLO	1	1			F
12 CARLUCCI PIETRO	337		337	CO.TRA.C. COOPERATIVA TRASPORTI A.R.L.	F
13 FERRAROTTI PIERCESARE	290.000		290.000	ALLEANZA TORO S.P.A.	F
14 STAFFA FRANCESCO	10	10			F
15 BUZZI MARIALUISA	40.000	40.000			F
16 FILIPPELLO MARIA LUISA	1.360	1.360			F
17 PALLI NICOLETTA	102.300	102.300			F
18 BUZZI BENEDETTA	121.235	62.385	58.850	BUZZI VERONICA	F
19 BARGERÒ LUIGI	2.000	2.000			F
20 FEDELE LOREDANA	19.196.836		35.979	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	C
			27.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BP PENSION FUND	C
			7.116	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GMO AGGRESSIVE LONG/SHORT MASTER PORTFOLIO	C

Buzzi



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			55.849	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	C
			19.833	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	C
			30.597	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BEST INVESTMENT CORPORATION	C
			333.664	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	C
			8.274	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ASIAN DEVELOPMENT BANK	C
			3.462	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	C
			215.712	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	C
			60.495	IRISH LIFE ASSURANCE	C
			222.686	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	C
			243.190	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	C
			11.334	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	C
			745	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD	C
			9.533	AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT LP	C
			36.143	AQR GLOBAL STOCK SELECTION HV MASTER ACCOUNT LTD	C
			62.000	ALPHANATICS FUND C/O APPELBY TRUST (CAYMAN) LTD	C
			1.843.962	MARBLE ARCH INVESTMENTS LP	C
			76.639	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	C

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			36.081	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.	C
			177.359	DANSKE BANK A/S	C
			105.686	BROWN BROTHERS HARR come agente per: GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	C
			39.800	PICTET & CIE come agente per: DORSET COUNTY PENSION FUND	C
			41.000	PICTET & CIE(EUROPE) come agente per: PICTET TOTAL RETRUN - CORTO EUROPE	C
			7.394	RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: SPARINVEST SICAV	C
			21.160	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per: JPMORGAN FUNDS	C
			12.533	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per: JPMORGAN FUNDS	C
			865	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per: JPMORGAN FUNDS	C
			690	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	C
			69.380	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	C
			63.031	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOVERNMENT OF NORWAY	C
			1.815.163	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOVERNMENT OF NORWAY	C
			3.360	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	C
			688	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	C
			1	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JPMORGAN FUND II ICVC JPM EUROPE SMALL	C
			94.395	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	C
			15.851	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400045825	C
			1.800	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SAL PENSION SCHEME	C

Buzzi



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012



PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE		DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO		
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	I
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JEFFREY COMPANY	C
			RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS INC	C
			RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	C
			RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	C
			NORTHERN TR GLB SERV come agente per: SYNTRUS ACHMEA MULTI MANAGER POOL EUROPE	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: Strathclyde Pension Fund	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: Pension Plan Trust Fund	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: GUIDE STONE FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY	C
			NORTHERN TRUST -LO come agente per: NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	C
			FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G	C
			HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	C
			ONTARIO POWER GENERATION INC	C
			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	C
			MARS GMBH	C
			ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	C
			UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	C
			PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	C

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			17.422	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	C
			20.949	ONTARIO POWER GENERATION INC	C
			14.599	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	C
			5.489	VEBA PARTNERSHIP N LP	C
			18.485	BOC PENSION INVESTMENT FUND	C
			58.483	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	C
			36.107	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	C
			1.163.158	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE AKTIER	C
			66.005	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST CUMULUS VALUE	C
			64.000	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	C
			138.941	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	C
			2.758	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	C
			3.100	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	C
			48.068	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST GO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	C
			6.626	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	C
			881	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	C

[Handwritten signature]



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012


PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			3.343	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	I
			7.336	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	C
			6.180	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B	C
			123.272	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	C
			6.142	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	C
			44.289	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	C
			6.253	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	C
			769	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	C
			2.113	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ARCHITAS MULTI-MANAGER (SA) UNIT TRUST	C
			2.177	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	C
			45.769	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	C

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - = Non ammesso al voto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			1.703	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	C
			24.593	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	C
			3.314	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SPDR S+P INTERNATIONAL MATERIALS SECTOR ETF	C
			54	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	C
			501	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST	C
			1.009	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	C
			5.178	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	C
			3.372	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	C
			1.719	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	C
			6.419	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	C
			4.296	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	C
			1.719	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	C

[Handwritten signature]



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - = Non ammesso al voto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE		DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO		
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	C
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	C
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	C
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	C
			BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: ING DIRECT	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: WYOMING RETIREMENT SYSTEM	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK LIFE LIMITED	C
			JP MORGAN CHASE BANK come agente per: STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	C

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			1.895	HSBC BANK PLC come agente per: NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	C
			58.471	UBS AG LONDON BRANCH come agente per: GLOBAL ASCENT LTD	C
			6.386	UBS AG LONDON BRANCH come agente per: AAEUBUBS - ALPHA ADVANTAGE EUROPE B UBS SUB-ACCT	C
			1.374	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	C
			4.121	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	C
			1.454	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	C
			1.182	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	C
			1.441	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	C
			5.204	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	C
			562	NORTHERN TRUST -LO come agente per: THE MASTER TRUST OF JAPAN	C
			36.633	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	C
			1.540	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NTGI-QM Common Daily All Country World e	C
			30.037	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	C
			3.224	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	C
			10.500	NORTHERN TRUST -LO come agente per: RBC TRUST CO. FUND FOR GRANTOR TRUST	C
			1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	C
			1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	C
			1.857	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND ROOFED	C
			1.777	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	C
			2.365	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	C

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE		DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO		
			ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	C
			RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	C
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LOW VOLATILITY ETF	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN EQUITY FUND	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	F
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	F


Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -- Non ammesso al voto

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			2.131	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	F
			64.063	BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	F
			48.278	BROWN BROTHERS HARR come agente per: JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	F
			5.900	BROWN BROTHERS HARR come agente per: SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND	F
			9.600	BNP2S /CLB CSDY come agente per: AXA ASSICURAZIONI	F
			8.784	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	F
			397	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	F
			3.056	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	F
			34.348	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BT EUROPEAN GROWTH FUND	F
			186.279	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	F
			920	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: MFS EUROPEAN EQUITY FUND	F
			129.765	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: Stichting Dela Depository and Management	F
			78.370	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: Stichtg Bewr Beropsvr Tst&Stichg Beher Beropsvr Mgr	F
			127.160	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: Stichtg Bewr Beropsvr Tst&Stichg Beher Beropsvr Mgr	F
			5.084	UBS AG LONDON BRANCH come agente per: Commonwealth of Pennsylvania - Public School Employees' Retirement System	F
			149.836	NORTHERN TRUST-LO come agente per: HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND S.	F
			107.424	ELECTRICITY SUPPLY-PENSION SCHEME	F
			21.729	ELECTRICITY SUPPLY-PENSION SCHEME	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto



Handwritten signature

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE		DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO		
			PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	I
		4.443	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	F
		232	THE BANK OF KOREA	F
		234.146	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
		7.450	CHRISTINA MATTIN FAMILY CHARITABLE REMAINDER TRUST B	F
		102.997	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	F
		111.300	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	F
		100.600	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND	F
		14.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			SCS NAVIGATOR FUND LLC	F
		23.760	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS-TWEEDY BROWNE INTL VALUE FUND (CHF)	F
		3.306.982	UBS SECURITIES LLC HFS CUST SEGREGATED AC	F
		365.323	UBS SECURITIES LLC HFS CUST SEGREGATED AC	-
		453.600	BROWN BROTHERS HA-LU come agente per:	F
			FIDELITY FUNDS SICAV	F
		12.600	JP MORGAN CHASE BANK come agente per:	F
			THE MORNINGSTAR FOUNDATION 1189 CO ROCKFELLER CO INC 10	F
		24.045	NORTHERN TRUST -LO come agente per:	F
			LINDA HALL LIBRARY TRUST	F
		6.605	NORTHERN TRUST -LO come agente per:	F
			WORLDWIDE EQUITY PARTNERS L.P.	F
		19.525	NORTHERN TRUST -LO come agente per:	F
			CHEYNE WALK TRUST	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto

BUZZI UNIGEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE		DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO		
			THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH	F
		40	QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST	F
		17.700	DOMTAR INDUSTRIES INC. MASTER TRUST	F
		4.679	EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST OF 3M COM	F
		55.374	ABITIBOWATER FOREIGN EQUITY MASTER TRUST	F
		144.268	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUNDBY TWEEDY BROWNE	F
		157.000	TWEEDY BROWNE GLOBAL VAUE FUND II CURRENCY UNHEDGED	F
		56.500	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	F
		10.550	UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 1999ACADEMIC PENSION PLAN	F
		4.205	NEW BROOKDALE PARTNERS LP	F
		1.511.000	MARKEFFIELD FUND	F
		545.300	WM POOL - EQUITIES TRUST NO 28	F
		2.310	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: DFS GIF - EUROPEAN EQUITY ALLIANCE BERNSTEIN	F
		151.650	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F	F
		33.810	ACMBERNSTEIN FCP	F
		30.450	ACMGI EUROPEAN VALUE	F
		4.170	ACMBERNSTEIN SICAV	F
		5.428	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: WYOMING RETIREMENT SYSTEM	F
		40.821	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALVERT WORLD VALUES F INC - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND	C



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			34.309	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	F
			28.317	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	F
			797	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UBS ETF	C
			1.700	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	C
			49.855	STICHTING PGGM DEPOSITARY	C
			1.504	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	C
			2.585	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP HEDGED) INDEX POOL	C
			2.401	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	C
			832	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NATIONAL WESTMINSTER REINSURANCE LTD	C
			520	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE	C
			21.581	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: RBS INVESTMENT FUNDS ICYC BALANCED FUND	C
			1.580	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	C
			3.340	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	C
			7.666	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NATIONAL WESTMINSTER LIFE ASSURANCE LTD	C
			44.024	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	C
			1.923	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	C

AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED

C



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2012

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			4.063	NORTHERN TRUST -LO come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	I
			23.558	ERAFP ACTIONS INDICIEL 1	C
			2.100	AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	C
			4.300	HSBC BANK PLC come agente per: HSBC EUROPEAN INDEX FUND	A
21 LANCIANI ANDREA	97.019.060		79.200.000	PRESA S.P.A.	F
			17.750.000	FIMEDI S.P.A.	F
			2.560	BUZZI PIETRO	F
			66.500	BUZZI ALESSANDRO	F
TOTALE	118.876.512	2.310.579	116.565.933		

118.876.512

[Handwritten signature]



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non ammesso al voto

Allegato "B" rep. 69.580/16.054

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "BUZZI UNICEM SpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Casale Monferrato (AL).

Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonché lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività nel settore impiantistico.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.


Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE



Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 (centoventitremilioni seicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), suddiviso in numero 165.349.149 (centosessantacinquemilioneitrecentoquaranta novemilacento quarantanove) azioni ordinarie ed in numero 40.711.949 (quarantamilionisettecetoundicimilanovecentoquaranta nove) azioni di risparmio da euro 0,60 cadauna.

Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 25 e 28.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 25 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.



Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonchè, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonchè con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Articolo 11 - Costituzione e deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - Lavori assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché la direzione dei lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.


La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale



avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno. Qualora non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa;

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora l'assemblea abbia determinato il numero dei consiglieri superiore a sette ed all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella Lista di Minoranza.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. Qualora in tal caso non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, nel caso in cui l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri non superiore a sette, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa. Qualora, invece, l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri superiore a sette e non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e del penultimo eletto nella lista il primo ed il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale



al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione ed i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i vice presidenti, se nominati.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Direttori

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare direttori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Articolo 20 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.

Articolo 21 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati.

Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:



- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;
- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società

sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;
- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.


I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e



due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il

collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del loro valore nominale.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

Articolo 26 - Acconti sul dividendo

Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 27 - Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione di riserve

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- * alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Giorgio Baralis notaio

~~Copia conforme all'originale~~ composta
di n. 19 fogli rilasciata a Casale

Monf. il 21.05.2012

dal sottoscritto notaio **GIORGIO BARALIS**

ad uso Amministrativo

